

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 ottobre 2004, n. 0324/Pres.

Regolamento per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di ricerca scientifica e applicata e di iniziative di trasferimento e di diffusione dei risultati della ricerca.

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente Regolamento definisce le modalità e le procedure per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di ricerca scientifica e applicata e di iniziative di trasferimento e di diffusione dei risultati della ricerca previsti dall'articolo 11 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 (Disciplina generale in materia di innovazione).

2. Ai fini dell'esame e della valutazione dei progetti e delle iniziative di cui al comma 1 il presente Regolamento istituisce e disciplina un'apposita Commissione di valutazione.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende:
- a) per ricerca scientifica: la ricerca fondamentale ossia l'attività che mira all'ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche non connesse ad obiettivi industriali o commerciali;
 - b) per ricerca applicata: la ricerca industriale, ossia la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, con l'obiettivo di utilizzare tali conoscenze per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o per migliorare in maniera significativa prodotti, processi produttivi o servizi esistenti;
 - c) per organismo pubblico di ricerca: qualsiasi organismo, svolgente attività di ricerca, istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, dotato di personalità giuridica, e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta ad un controllo da parte di questi ultimi oppure i cui organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, da enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico;
 - d) per sede, la sede effettiva ove si svolga in modo continuativo l'attività oggetto del contributo.

CAPO II
MODALITÀ E PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 3
(Beneficiari e requisiti)

1. Possono beneficiare dei contributi i seguenti soggetti:
- a) le università;
 - b) gli enti pubblici di ricerca;
 - c) gli organismi pubblici di ricerca.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono avere sede nella Regione Friuli Venezia Giulia e non avere scopo di lucro.

Art. 4
(Requisiti dei progetti e delle iniziative finanziabili)

1. Sono finanziabili, purché realizzati dai soggetti di cui all'articolo 3:
- a) i progetti di ricerca scientifica purché venga garantita un'ampia diffusione dei risultati;
 - b) le iniziative di trasferimento e diffusione dei risultati della ricerca;
 - c) i progetti di ricerca applicata purché i risultati dei lavori finanziati siano messi a disposizione delle imprese comunitarie secondo criteri non discriminatori.
2. I progetti e le iniziative di cui al comma 1 devono altresì:
- a) essere realizzati nella Regione Friuli Venezia Giulia;
 - b) essere coerenti con gli indirizzi strategici in materia di ricerca ed innovazione adottati dalla Regione.

Art. 5
(Caratteristiche, punteggi, priorità e misura del contributo)

1. I contributi sono concessi ai progetti ed alle iniziative di cui all'articolo 4 che presentino le seguenti caratteristiche, cui vengono attribuiti i seguenti punteggi:
- a) diffuso interesse economico produttivo per lo sviluppo di prodotti, tecnologie e servizi innovativi sul territorio, fino ad un massimo di 40 punti, articolati sulla base dei seguenti elementi:
 - 1) entità e attendibilità delle ricadute economiche, produttive e di miglioramento di servizi: massimo punti 7;
 - 2) attrazione, sul territorio regionale, di nuove attività, imprenditoriali e non, ad elevato contenuto tecnologico: massimo punti 7;

- 3) entità e qualità delle previste ricadute professionali ed occupazionali: massimo punti 7;
 - 4) potenzialità dei risultati conseguiti in termini di prospettive di attivazione di nuova imprenditorialità ad alta intensità di conoscenza: massimo punti 7;
 - 5) possibilità di valorizzazione dei risultati in termini di proprietà intellettuale e brevettazione: massimo punti 4;
 - 6) cofinanziamento da parte dei soggetti beneficiari o di altri enti pubblici di ricerca, organismi pubblici di ricerca o Università, pubbliche Amministrazioni, imprese o altri soggetti pubblici o privati : 1 punto in ragione di ogni 5 per cento di finanziamento con un massimo di punti 6;
 - 7) valutazione positiva da parte di valutatori di programmi nazionali o comunitari di ricerca cui non abbia fatto seguito il finanziamento dei suddetti programmi: massimo punti 2;
- b) contenuto scientifico ed innovativo, fino ad un massimo di 30 punti, articolati sulla base dei seguenti elementi:
- 1) novità e originalità delle conoscenze sviluppate ed acquisibili rispetto allo stato dell'arte: massimo punti 8;
 - 2) complementarità dei progetti con attività di ricerca e sviluppo di istituzioni nazionali e internazionali, cooperazione scientifica e tecnologica, collaborazione a programmi di interesse nazionale e internazionale: massimo punti 8;
 - 3) capacità del progetto di generare o potenziare Centri di eccellenza o di competenza scientifica e tecnologica: massimo punti 8;
 - 4) utilità e trasferibilità delle conoscenze acquisite per innovazioni di prodotto e di processo che accrescano la competitività e favoriscano lo sviluppo: massimo punti 6;
- c) potenziamento del sistema regionale dell'innovazione, fino ad un massimo di 30 punti, articolati sulla base dei seguenti elementi:
- 1) collaborazione e sinergia con le istituzioni scientifiche operanti in regione: massimo punti 8;
 - 2) capacità del progetto di creare o potenziare reti regionali di cooperazione scientifica e tecnologica in termini di disponibilità dei risultati e sinergie nelle risorse umane, documentali, strumentali e gestionali: massimo punti 8;
 - 3) capacità del progetto di realizzare o potenziare strutture di servizio e diffusione dell'innovazione e laboratori misti di ricerca e sviluppo, come ad esempio pubblico-privato, università-impresa: massimo punti 8;
 - 4) valorizzazione di strumentazioni e infrastrutture esistenti in regione per la ricerca e sviluppo, l'innovazione, la valorizzazione della ricerca e sviluppo ed il trasferimento tecnologico: massimo punti 6.

2. Ai fini della concessione del contributo i progetti o le iniziative devono ottenere un punteggio minimo pari a 50 punti e devono comunque possedere almeno un elemento di ciascuna delle caratteristiche di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.

3. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, i progetti e le iniziative di durata superiore all'anno, già finanziati nell'anno o nei due anni precedenti, sono collocati in

graduatoria con priorità rispetto ai progetti ed alle iniziative nuove ed a prescindere dall'eventuale maggior punteggio eventualmente conseguito da questi ultimi. La priorità è attribuita esclusivamente previa verifica, da parte della Commissione di cui all'articolo 14, dell'andamento e dello stato di avanzamento del progetto e dell'iniziativa e previa valutazione positiva sull'opportunità della prosecuzione del finanziamento.

4. Il contributo è concesso fino a totale copertura delle spese e dei costi ammessi.

5. Il contributo non può in ogni caso superare il limite massimo di 300.000 euro annui e non può essere inferiore al limite minimo di 50.000 euro annui.

6. In ogni caso non possono essere finanziati progetti il cui costo preventivato ammissibile a contributo sia inferiore al limite minimo del contributo concedibile.

7. Il cofinanziamento di cui al punto 6) della lettera a) del comma 1 da parte di imprese o di altri soggetti pubblici o privati non configura una collaborazione diretta dei beneficiari di cui all'articolo 3 con i predetti imprese o soggetti. In ogni caso, in presenza di cofinanziamento, i risultati della ricerca che non sono oggetto di diritti di proprietà intellettuale devono essere ampiamente diffusi ed i risultati della ricerca che sono oggetto di diritti di proprietà intellettuale devono essere interamente versati alle università, agli enti pubblici di ricerca e agli organismi pubblici di ricerca senza scopo di lucro di cui all'articolo 3.

Art. 6

(Spese e costi ammissibili)

1. In relazione ai progetti ed alle iniziative finanziabili, sono ammissibili a contributo le seguenti spese:

- a) spese di personale, in particolare spese per ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui tali soggetti sono impiegati nel progetto di ricerca;
- b) i costi della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la durata di questo. Se la strumentazione e le attrezzature in questione non sono utilizzate per la loro durata di vita totale per il progetto di ricerca, sono considerati ammissibili solo i costi dell'ammortamento corrispondenti al ciclo di vita del progetto di ricerca, calcolati sulla base dei regolamenti di contabilità e della normativa fiscale vigenti;
- c) i costi dei servizi di consulenza e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca, compresi i servizi di ricerca, le competenze tecniche e i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione. Questi costi sono considerati ammissibili solo a concorrenza del 50% del totale dei costi ammissibili del progetto;
- d) spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca;

- e) altri costi d'esercizio, inclusi costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca.

Art. 7

(Procedimento per la concessione del contributo)

1. Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante dei beneficiari, redatte secondo lo schema predisposto dalla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, devono essere trasmesse alla Direzione centrale medesima entro i termini che saranno a tal fine prescritti con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, e comunque prima dell'avvio dei progetti o delle iniziative di cui all'articolo 4.⁽¹⁾

2. Alle domande devono essere allegati:

- a) una relazione riportante l'indicazione dettagliata del progetto da realizzare e della finalità dello stesso, corredata da ogni altro documento utile ai fini della sua valutazione;
- b) un preventivo sommario delle spese e dei costi da sostenere suddiviso per le singole voci di cui all'articolo 6;
- c) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, attestante il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni.

3. Nell'ipotesi di progetti e di iniziative di durata superiore all'anno, la domanda deve avere ad oggetto, pur nel contesto di un quadro di riferimento generale, lotti di ricerca funzionalmente autonomi in grado di apportare risultati significativi a prescindere dallo sviluppo di quelli successivi. In tal caso, per gli anni successivi al primo, alla documentazione di cui al comma 2 dovrà essere altresì allegata una relazione illustrativa sull'andamento e sullo stato di avanzamento del progetto.

4. I contributi sono concessi con procedimento valutativo a graduatoria.

5. La Direzione centrale procede ad un primo esame delle domande ai soli fini della verifica della completezza e della regolarità delle stesse e della documentazione allegata.

6. Al termine dell'istruttoria di cui al comma 5, i progetti di ricerca e le iniziative di diffusione e di trasferimento dei risultati della ricerca sono sottoposte alla Commissione di cui all'articolo 14 ai fini della valutazione di merito, dell'attribuzione del punteggio e della redazione della graduatoria.

7. Il contributo è concesso, nei limiti delle risorse annue disponibili, sulla base dell'ordine di graduatoria e nel rispetto delle priorità previste dal comma 3 dell'articolo 5.

8. La Direzione competente comunica agli interessati la concessione del contributo.

(1) Comma sostituito da art. 1, D.P.Reg. 19/2/2006, n. 037/Pres. (B.U.R. 22/2/2006, n. 8).

Art. 8

(Erogazione del contributo)

1. L'erogazione avviene in via anticipata in misura pari all'ottanta per cento delle spese ammesse a contributo con riguardo all'annualità di riferimento.

Art. 9

(Cumulabilità)

1. I contributi non sono cumulabili con contributi diversi da quelli previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 6).

Art. 10

(Vincolo di destinazione)

1. Il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni mobili per la durata di tre anni decorrenti dalla data dell'acquisto.

Art. 11

(Durata del progetto)

1. I tempi di esecuzione dei progetti e delle iniziative hanno una durata massima triennale.

Art. 12

(Rendicontazione)

1. I beneficiari devono presentare, entro 90 giorni dalla conclusione del progetto o delle iniziative, o nel diverso termine previsto dal decreto di concessione, una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.

2. Qualora dalla rendicontazione risultasse una maggiore spesa sostenuta, resta fermo l'ammontare del contributo determinato in fase di concessione. In caso di minore spesa il contributo viene proporzionalmente ridotto.

3. Qualora dalla rendicontazione risultasse una spesa inferiore all'anticipazione già erogata i beneficiari sono tenuti alla contestuale restituzione della somma eccedente.

4. Sono ammesse compensazioni tra le diverse tipologie di spesa previste a condizione che non sia modificato sostanzialmente il progetto inizialmente presentato.

Art. 13
(Erogazione a saldo)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, commi 2 e 3, il saldo del contributo viene erogato successivamente alla presentazione del rendiconto.

CAPO III
COMMISSIONE

Art. 14
(Commissione di valutazione)

1. È istituita la Commissione di valutazione, di seguito definita Commissione, con funzioni di valutazione dei progetti di ricerca scientifica e applicata e delle iniziative di trasferimento e di diffusione dei risultati della ricerca. La Commissione ha sede presso la Direzione centrale del lavoro, formazione, università e ricerca.

2. La Commissione svolge, in particolare, le seguenti attività:

- a) predetermina la misura percentuale del contributo concedibile con riferimento alla scala dei punteggi ottenibili dai progetti e dalle iniziative;
- b) esamina i progetti di ricerca e le iniziative di diffusione e di trasferimento dei risultati della ricerca;
- c) verifica e, in presenza dei requisiti, approva, la riconducibilità di ciascun progetto all'ambito della ricerca scientifica, ovvero a quello della ricerca applicata oppure a quello delle iniziative di trasferimento e di diffusione dei risultati della ricerca;
- d) con riguardo ai progetti ed alle iniziative di durata superiore all'anno, verifica, per gli anni successivi al primo, l'andamento e lo stato di avanzamento del progetto e dell'iniziativa stessi e valuta l'opportunità della prosecuzione del finanziamento;
- e) effettua una valutazione di merito attribuendo a ciascun progetto un punteggio sulla base dell'articolo 5;
- f) provvede alla redazione ed all'approvazione della graduatoria di merito.

Art. 15
(Composizione e funzionamento)

1. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione delle Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, e dura in carica tre anni.

2. La Commissione è composta dai seguenti membri:

- a) dall'Assessore al lavoro, formazione, università e ricerca, con funzioni di presidente, ovvero dal Direttore centrale competente dallo stesso delegato;
- b) da tre esperti, proposti dall'Assessore competente, estranei ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 3, di cui due dotati di alta qualificazione e di comprovata competenza professionale in materia di ricerca scientifica e applicata o di trasferimento tecnologico, di diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca, ed uno dotato di alta qualificazione e di comprovata competenza professionale nelle materie economiche e nella problematiche connesse alla gestione aziendale ed alla stesura di business plans;
- c) da un esperto designato dal Comitato regionale di Coordinamento universitario per il Friuli Venezia Giulia, estraneo ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 3.

3. Il Presidente ha facoltà di acquisire una valutazione su specifici progetti, prima della presentazione degli stessi alla Commissione, qualora risulti necessaria per una completa ed esauriente istruttoria, da esperti scelti tra quelli inseriti nell'Albo degli esperti del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori), nonché di invitare di volta in volta alla seduta della Commissione esperti, a titolo consultivo, per la trattazione di specifici argomenti.

4. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

5. Le funzioni di Segretario sono svolte da personale in servizio presso la Direzione centrale del lavoro, formazione, università e ricerca.

6. I componenti della Commissione di cui alle lettere b) e c) possono essere confermati una volta.

7. Ai componenti esterni della commissione spettano i compensi e i rimborsi stabiliti dalla normativa regionale vigente.

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16
(Ispezioni e controlli)

1. L'Amministrazione regionale può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti. Questi ultimi sono sottoscritti dai soggetti di cui all'articolo 12, comma 1.

Art. 17
(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione, le domande di contributo, nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 7, sono presentate entro il termine di 60 giorni decorrenti dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

2. In sede di prima applicazione e sino alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione degli indirizzi strategici in materia di ricerca ed innovazione adottati dalla Regione, si prescinde dal possesso del requisito di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 4.

Art. 18
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.